

DECRETO P.G.R. n° 169 del 29/05/2009

PPG/2009/174 - Oggetto: Decreto sostitutivo per i comuni di Travo e Cerignale di approvazione delle Statuto della Nuova Comunità montana Appennino Piacentino.

Visti:

- la l.r. 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", ed in particolare il Capo I (artt. 4, 5, 6, 7, 8), che disciplina il Riordino delle Comunità montane;
- l'art. 8 comma 1 della l.r. n. 10/2008 che reca: "Lo Statuto della Comunità montana è approvato o modificato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni";
- l'art. 8 comma 2 della l.r. n. 10/2008 che reca: "Quando la legge impone obblighi di adeguamento statutario se i Consigli comunali non vi provvedono entro il termine fissato o, in mancanza, entro i quattro mesi dall'entrata in vigore dalla legge che impone l'adeguamento, provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare il comma 4 che dispone che "gli Statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";
- l'art. 6 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che "lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente";

- il proprio decreto n. 53 adottato in data 27 febbraio 2009 con il quale si assegna, per l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni della l.r. n. 10 del 2008, il termine del 23 aprile 2009 ai Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo, Zerba, prevedendo inoltre che, in caso di mancato rispetto del termine, trova applicazione l'art. 8 comma 2 della l.r. n. 10/2008.

Preso atto dell'adozione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni della l.r. n. 10 del 2008, deliberate dagli organi rappresentativi dei Comuni in sede di approvazione dei nuovi Statuti, ed in particolare:

- deliberazione del Consiglio comunale di Bobbio, n. 18 del 23/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Coli, n. 24 del 23/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Corte Brugnatella, n. 12 del 15/4/2009, adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Piozzano, n. 19 del 22/4/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Travo, n. 33 del 21/4/2009 di mancata approvazione;
- deliberazioni del Consiglio comunale di Zerba, n. 5 del 18/4/2009 adottata a maggioranza assoluta e n. 6 del 10/5/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
- deliberazioni del Consiglio comunale di Ottone, n. 6 del 19/4/2009 adottata a maggioranza assoluta e n. 9 del 10/5/2009 adottata con la maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
- deliberazione del Consiglio comunale di Cerignale, n. 6 del 18/4/2009, adottata non con la maggioranza richiesta dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 ma con soli due voti favorevoli su tredici consiglieri assegnati;

Preso atto del testo dello Statuto della Nuova Comunità montana Appennino Piacentino come approvato nell'identico te-

sto dai Comuni di cui sopra e come risultante dall'allegato A al presente decreto;

Considerato che l'intervento sostitutivo regionale si rende necessario con riferimento ai comuni di Travo e Cerignale, in quanto la mancata approvazione per mancanza del quorum (Travo) o l'approvazione non effettuata con la maggioranza richiesta dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (Cerignale) non concretano i presupposti richiesti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, ai fini della validità dell'approvazione statutaria;

Considerato che il presente atto è stato trasmesso, prima dell'adozione, con nota in data 12 maggio 2009, ai Comuni di Travo e Cerignale, onde acquisire eventuali osservazioni;

Preso atto delle osservazioni trasmesse dai Comuni di Travo con nota in data 18 maggio 2009 prot. PG/2009/113554 e Cerignale con nota in data 18 maggio 2009 PG/2009/114281;

Valutate tali osservazioni e considerato che al fine di completare il procedimento di adozione dello Statuto della Nuova Comunità montana, onde consentire il normale funzionamento degli organi e dei servizi della Comunità montana stessa, si rende necessario l'intervento sostitutivo della Regione di cui all'art. 8 comma 2 della l.r. n. 10/2008, mediante l'adozione del presente decreto;

Sentito il Comitato di Presidenza della Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 25/5/2009;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

Art. 1

Approvazione dello Statuto della Nuova Comunità montana Appennino Piacentino

E' approvato, per i Comuni di Travo e Cerignale, lo Statuto della Nuova Comunità montana Appennino Piacentino nel testo allegato A al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

I Comuni di Travo e Cerignale, devono provvedere, con riferimento allo Statuto allegato A, all'immediata attuazione degli adempimenti di cui all'art. 6 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

Vasco Errani

Allegato A

STATUTO
Comunità montana
Unione Comuni dell'Appennino Piacentino

I N D I C E

TITOLO I° - FONTI NORMATIVE E FINALITA'

ART. 1 - Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone

ART. 2 - Statuto e Regolamenti

ART. 3 - Finalità e ruolo della Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino

TITOLO II° - GLI ORGANI

Capo I - Gli Organi della Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino

ART. 4 - Gli Organi della Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino

Capo II - Il Consiglio della Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino

ART. 5 - Competenze del Consiglio

ART. 6 - Costituzione del Consiglio

ART. 7 - Elezione, dimissioni, sostituzione e durata in carica dei Consiglieri

ART. 8 - Diritti e doveri del Consigliere

ART. 9 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

ART. 10 - Incompatibilità a Consigliere della Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino - Cause di decadenza

ART. 11 - Convocazione e presidenza delle sedute in assenza di Giunta in carica

ART. 12 - Modalità di convocazione del Consiglio

ART. 13 - Convocazione del Consiglio a richiesta dei Consiglieri

ART. 14 - Pubblicità delle sedute

ART. 15 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

ART. 16 - Disciplina delle sedute

ART. 17 - Votazioni

ART. 18 - Astensione obbligatoria

ART. 19 - Validità delle proposte

ART. 20 - Commissioni

ART. 21 - Pari opportunità

ART. 22 - Gruppi consiliari

Capo III - La Giunta della Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino

ART. 23 - Composizione della Giunta

ART. 24 - Competenze della Giunta

ART. 25 - Atti deliberativi

Capo IV - Il Presidente della Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino

ART. 26 - Il Presidente

ART. 27 - Il Vicepresidente

ART. 28 - Sostituzione del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori

TITOLO III° - UFFICI E PERSONALE

ART. 29 - Rapporti tra organi politici e dirigenza

ART. 30 - Principi generali di organizzazione

ART. 31 - Segretario Generale - Direttore

ART. 32 - Responsabili dei Servizi

ART. 33 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

TITOLO IV° - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I - Principi generali e strumenti di programmazione

ART. 34 - Principi generali

ART. 35 - Strumenti di programmazione

ART. 36 - Piano Pluriennale di Sviluppo socio - economico

ART. 37 - Programmi Annuali Operativi

ART. 38 - Progetti Speciali Integrati

ART. 39 - Rapporti di cooperazione

Capo II - Gestione associata di funzioni e servizi

ART. 40 - Funzioni

ART. 41 - Conferimento di funzioni e compiti

ART. 42 - Costituzione di presidi territoriali

ART. 43 - Bilancio di servizio

ART. 44 - Monitoraggio dei servizi

ART. 45 - Recesso

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 46 - Autonomia finanziaria

ART. 47 - Sistema di Bilancio

ART. 48 - Bilancio e programmazione finanziaria

ART. 49 - Gestione finanziaria

ART. 50 - Rendiconto della gestione

ART. 51 - Il controllo di gestione

ART. 52 - Revisione economico - finanziaria

TITOLO VI° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 53 - Principi generali

ART. 54 - Albo Pretorio

ART. 55 - Informazione

ART. 56 - Accesso

ART. 57 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

ART. 58 - Istanze, petizioni, proposte

ART. 59 - Consultazione della popolazione

ART. 60 - Referendum consultivo

ART. 61 - Difensore civico

TITOLO VII° - NORME FINALI

ART. 62 - Approvazione dei Regolamenti

ART. 63 - Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I°
FONTI NORMATIVE E FINALITA'

ART. 1
DENOMINAZIONE - SEDE - STEMMMA E GONFALONE

- 1) In attuazione della legge regionale del 3 giugno 2008 n. 10 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale relativo al riordino della Comunità montana Unione Comuni adottato in data 27 febbraio 2009, è costituita tra i Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Cortebrugnatella, Ottone, Piozzano, Travo e Zerba la Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino con sede in Bobbio - Via Garibaldi n. 48.
- 2) La Comunità montana è Ente Locale, Unione dei Comuni, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.
- 3) I suoi organi collegiali possono riunirsi nella sede dell'Ente (o in luoghi diversi per assicurare la presenza della Istituzione in tutto il territorio).
- 4) La Comunità montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino e con lo stemma dell'Ente, così costituito così come riportato nel frontespizio del presente Statuto.
- 5) Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.
- 6) L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento, che norma anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio della Comunità montana e le relative modalità d'uso.

ART. 2
STATUTO

- 1) Lo Statuto della Comunità montana è approvato o modificato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.

ART. 3

FINALITA' E RUOLO DELLA COMUNITA' MONTANA

- 1) La Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino è ente montano, con l'attribuzione delle funzioni appropriate sia al ruolo di promozione dello sviluppo socio economico e valorizzazione del territorio montano sia a quello di ente associativo dei Comuni.
- 2) La Comunità Montana, in generale:
 - a) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio montano;
 - b) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
 - c) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale e sub-regionale. L'informazione ed i relativi strumenti di comunicazione sono aperti ai contributi dei Consiglieri, dei Gruppi consiliari oltre che alle decisioni degli Organi della Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino.
- 3) La Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino rappresenta l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni o a questi conferite dallo Stato o dalla Regione. A tal fine:
 - a) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti;
 - b) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, nonché forme associative di gestione di servizi di competenza comunale.
- 4) La Comunità montana, per i suddetti scopi:
 - a) programma ed attua, per l'area di competenza, la politica per la montagna di cui all'art. 1 della Legge n. 97/94 ed inoltre formula proposte di modifica e di ag-

- giornamento di nuovi progetti di legge riguardanti la montagna, le zone svantaggiate e quelle marginali;
- b) esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché le funzioni ad essa conferite dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti;
 - c) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea o dalle leggi statali e regionali;
 - d) promuove, studia, indirizza e favorisce l'esercizio associato delle funzioni comunali;
 - e) partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane.

**TITOLO II°
GLI ORGANI**

**CAPO I
GLI ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA**

**ART. 4
GLI ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA**

- 1) Sono organi istituzionali: il Presidente della Comunità montana, il Consiglio e la Giunta.
- 2) Sono organi gestionali: il Segretario Generale - Direttore e i Responsabili di Settore e di Servizio.
- 3) Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

**CAPO II
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA MONTANA**

**ART. 5
COMPETENZE DEL CONSIGLIO**

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità.

- 2) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
- a) lo Statuto dell'Ente, per quanto di competenza, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, ad esclusione di quelli previsti all'art. 29 - comma 2 - del presente Statuto;
 - b) gli accordi quadro, il programma annuale operativo, i programmi di settore;
 - c) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;
 - d) convenzioni con i comuni e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - f) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Comunità montana a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - j) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - l) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità montana presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge o da Statuti e regolamenti degli Enti interessati.

- 3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 6
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio della Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino è formato esclusivamente da due consiglieri di ciascuno degli otto Comuni.
- 2) In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale.
- 3) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere della Comunità Montana, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale - che costituisce titolo e condizione dell'appartenenza al Consiglio della Comunità montana - decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

ART. 7
ELEZIONE, DIMISSIONI, SOSTITUZIONE E
DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

- 1) La composizione e le modalità di elezione del Consiglio della Comunità montana è stabilito con il metodo sotto riportato.
- 2) Elezione di due rappresentanti di ciascun Consiglio comunale con voto separato dei consiglieri di maggioranza, che può essere il sindaco, e di minoranza.
- 3) Ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un consigliere, rispettivamente, di maggioranza o di minoranza, considerando nulli i voti espressi in modo difforme.

- 4) Nel Consiglio così costituito il rappresentante consiliare della maggioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto, così che, su un monte quote, assegnate al Consiglio, di 24, 16 sono detenute dai Consiglieri di maggioranza (2 per ciascuno) e 8 sono detenute dai consiglieri di minoranza (1 per ciascuno).
- 5) Le dimissioni da Consigliere della Comunità montana sono comunicate al Sindaco del Comune di appartenenza e al Presidente della Comunità montana.
- 6) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio della Comunità montana, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 8

DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

- 1) Il Consigliere rappresenta l'intera Comunità montana, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie, ivi comprese le copie degli atti dell'ente e delle aziende ed istituzioni dipendenti dalla Comunità montana.
- 2) Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente della Comunità montana, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.
- 3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi alla Comunità montana prima dello svolgimento e comunque non oltre tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, deve essere dichiarato decaduto.

ART. 9

GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE

- 1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
- 2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta delle quote assegnate, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 10

INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELLA COMUNITÀ MONTANA - CAUSE DI DECADENZA

- 1) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
- 2) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere della Comunità montana, in un momento successivo rispetto all'ipotesi di cui al comma precedente, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere della Comunità montana deve essere convalidato dal Consiglio.
- 3) Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.
- 4) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità montana sono quelle previste dalla legge.

ART. 11

CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO IN ASSENZA DI GIUNTA IN CARICA

- 1) La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Consigliere più anziano secondo l'età entro 10 giorni dall'avvenuto rinnovo del Consiglio.
- 2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente della Comunità montana sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

ART. 12

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Presidente convoca il Consiglio su propria iniziativa o a richiesta di almeno un quinto, arrotondato per eccesso all'unità superiore, dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana, su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione, formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme dettate dal regolamento. In caso di dimissioni, a tali adempimenti provvede il Consigliere anziano.
- 2) L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della seduta, con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, almeno sei giorni prima di quello fissato per la seduta. Tuttavia in caso d'urgenza, i termini sono ridotti a ventiquattro ore e su convocazione a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica.
- 3) Entro gli stessi termini e con le medesime procedure possono essere aggiunti altri oggetti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.
- 4) Nell'avviso di convocazione a mezzo telegramma l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.
- 5) L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l'aggiornamento dei lavori ad altro giorno già fissato nell'avviso di convocazione per l'esaurimento degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso la convocazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l'avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.

ART. 13

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO A RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

- 1) La richiesta di convocazione del Consiglio da parte di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana deve contenere l'indicazione dell'oggetto degli argomenti di cui si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno che debbono essere ricompresi tra le materie elencate all'art. 5 del presente Statuto.

- 2) Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste ritenute ammissibili a norma del comma precedente e la seduta deve svolgersi entro trenta giorni dalla data del deposito della richiesta dei Consiglieri presso la segreteria della Comunità montana.

ART. 14
PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

- 1) Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l'avviso di convocazione del Consiglio con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato a cura del Segretario all'Albo pretorio per rimanervi fino al giorno di riunione del Consiglio.
- 2) Il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio può prevedere ulteriori forme di pubblicità dell'avviso.
- 3) Il Presidente per casi particolari, può disporre ulteriori forme di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio.

ART. 15
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta delle quote assegnate, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 16
DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide se vi interviene un numero di Consiglieri corrispondenti ad almeno metà più uno delle quote assegnate in prima convocazione. Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza un numero di Consiglieri corrispondenti ad almeno 1/3 delle quote assegnate.
- 2) Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio può deliberare, a maggioranza asso-

luta dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

- 3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente con l'assistenza di due Consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano o, in mancanza di questo, dagli altri consiglieri in ordine di anzianità anagrafica.
- 4) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

ART. 17 VOTAZIONI

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina o del Presidente, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. In caso di parità dei voti, la volontà del Presidente è determinante per l'approvazione della proposta.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentata dai Consiglieri votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto. In ogni caso le quote degli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri, necessario a rendere valida la seduta. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
- 3) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) Per le nomine in cui si prevista l'elezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ART. 18

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1) I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.
- 2) L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
- 3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario.
- 4) In caso di astensione, assenza o impedimento del Segretario, ove lo stesso non possa essere sostituito nei modi previsti dal presente Statuto, il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di segretario.

ART. 19

VALIDITÀ DELLE PROPOSTE

- 1) Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri espressi dal responsabile del servizio interessato, previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 2) Per le proposte di elezione del Presidente, nonché per le proposte di nomina, designazione e revoca di rappresentanti della Comunità montana in altri Enti, i pareri si limitano alla verifica dell'osservanza delle procedure previste e della regolarità formale delle proposte stesse. I pareri non sono richiesti per gli atti che siano di mero indirizzo politico.

ART. 20

COMMISSIONI

- 1) Il Consiglio, nel proprio ambito, costituisce quattro Commissioni permanenti con funzioni propositive e consultive:
 - a) attività produttive, Sviluppo economico e problemi del lavoro;
 - b) difesa del Suolo, Assetto del Territorio e Ambiente;
 - c) reti dei servizi, delle comunicazioni e attività culturali;

- d)attività istituzionali, Bilancio e Programmazione.
- 2) I Presidenti delle Commissioni saranno eletti in seno alle stesse indipendentemente dalla loro appartenenza ai gruppi di maggioranza e/o di minoranza.
 - 3) Il Consiglio comunitario può costituire, per lo studio di oggetti specifici, Commissioni temporanee. Nella deliberazione consiliare, costitutiva della Commissione, da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, deve essere indicato il termine entro il quale la Commissione deve concludere i propri lavori.
 - 4) La Commissione in ordine all'oggetto per la quale è stata costituita, deve rendere al Consiglio comunitario una relazione nella quale sia esaurientemente analizzato l'argomento affidatole e contenute proposte di soluzione del problema. In caso di non accoglimento delle proposte avanzate dalle Commissioni temporanee, il Consiglio deve adeguatamente motivare tali decisioni.
 - 5) Scaduto il termine previsto, la Commissione è sciolta di diritto, salvo adeguata e motivata proroga da parte del Consiglio.
 - 6) Ciascuna Commissione è composta da cinque consiglieri, di cui due in rappresentanza delle minoranze.
 - 7) Non possono far parte della Commissione gli Assessori, ma se invitati ai lavori, hanno facoltà di parteciparvi.
 - 8) Ogni Commissione, nella seduta di insediamento, nomina un Presidente e un Vicepresidente.
 - 9) I Consiglieri non Assessori possono far parte di più Commissioni; non possono tuttavia assumere individualmente più di un incarico di presidenza o di Vice - Presidenza
 - 10) La stesura dei verbali delle sedute di Commissione avverrà a cura del Segretario Generale Direttore o di un dipendente dell'Ente suo delegato.

ART. 21
PARI OPPORTUNITA'

- 1) La Commissione Affari Istituzionali, Bilancio e Programmazione potrà predisporre piani per assicurare la rimozione

degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari condizioni tra uomo e donna e per fornire proposte e suggerimenti per l'effettiva attivazione delle azioni positive nel campo dei diritti politici, dell'elettorato passivo, del lavoro, della partecipazione alle commissioni e ali organi collegiali.

ART. 22
GRUPPI CONSILIARI

- 1) La costituzione e l'attività dei gruppi consiliari e della Conferenza dei capigruppo sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- 2) Il Presidente, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.
- 3) Ai Capigruppo spettano le funzioni loro attribuite dal presente Statuto e dalla legge.
- 4) Gli organi istituzionali, per l'esame di materie di particolare interesse o complessità istituzionale ed amministrativa, possono avvalersi dei Capigruppo consiliari mediante la loro consultazione in forma collegiale.
- 5) I gruppi potranno essere composti anche da un solo membro;
- 6) I capi-gruppo consiliari saranno invitati a tutte le riunioni delle commissioni consiliari di cui all'art.21 del presente Statuto.

CAPO III
LA GIUNTA DELLA COMUNITA MONTANA

ART. 23
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta della Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino è, composta esclusivamente dai Sindaci dei Comuni aderenti.
- 2) Il Presidente può in qualsiasi momento conferire e/o revocare le deleghe di uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

- 3) Il voto contrario del consiglio su una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

ART. 24
COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Comunità montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
- a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente e dei dirigenti;
 - b) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
 - c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - f) ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi.
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti. In caso di parità dei voti, la volontà del Presidente è determinante per l'approvazione della proposta.
- 3) I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti per i componenti il Consiglio dall'art. 19 del presente Statuto.

ART. 25
ATTI DELIBERATIVI

- 1) Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Ente.
- 2) I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono esaminati ed approvati dal Consiglio stesso, nei modi e

nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

CAPO IV
IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA

ART. 26
IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente, scelto tra i Sindaci dei Comuni membri è l'organo responsabile dell'amministrazione della Comunità Montana, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sottoscrivendo i relativi verbali congiuntamente al Segretario e, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
- 2) Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità montana.
- 3) L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico da presentarsi al Segretario almeno tre giorni prima della seduta.
- 4) Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno un terzo delle quote assegnate alla Comunità montana e deve contenere la lista del candidato alla carica di Presidente.
- 5) Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente.
- 6) L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta delle quote assegnate.
- 7) Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio.
- 8) Il Consiglio elegge, con unica votazione, il Presidente nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.

ART. 27

IL VICEPRESIDENTE

- 1) Il Vicepresidente, membro di Giunta, è nominato dal Presidente, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 28

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI

- 1) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

TITOLO III°

UFFICI E PERSONALE

ART. 29

RAPPORTI TRA ORGANI POLITICI E DIRIGENZA

- 1) Gli organi istituzionali della Comunità montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.
- 2) Alla dirigenza della Comunità montana e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
- 3) I rapporti tra organi istituzionali e dirigenza sono improntati ai principi di separazione e di cooperazione.

ART. 30

PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

- 1) La Comunità montana informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

- a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
- 2) Il regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
- a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
 - c) il segretario generale-direttore;
 - d) la dirigenza;
 - e) i responsabili dei servizi;
 - f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - g) i casi di incompatibilità;
 - h) gli organi collegiali;
 - i) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

ART. 31

SEGRETARIO GENERALE - DIRETTORE

- 1) La Comunità montana ha un segretario generale, dipendente di ruolo, titolare della funzione apicale dell'Ente.
- 2) Il segretario generale-direttore ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.
- 3) Il segretario svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi istituzionali e di rilevanza istituzionale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del

Consiglio e della Giunta, nonché degli Organi collegiali a rilevanza istituzionale e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione. Relativamente alle sedute degli organi collegiali a rilevanza istituzionale, il Segretario dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione anche mediante dipendenti dell'Ente suoi delegati.

- 4) Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
- 5) Coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.
- 6) Il Presidente, su proposta del Segretario, assegna ad un dipendente di ruolo le funzioni di vice-segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 32

RESPONSABILI DEI SERVIZI

- 1) Ciascun servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente, sentito il parere del segretario generale-direttore, a un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
- 2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio l'incarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal segretario generale-direttore.

ART. 33

INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- 1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente.

TITOLO IV°

**ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DEI FINI ISTITUZIONALI**

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

**ART. 34
PRINCIPI GENERALI**

- 1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità montana assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

**ART. 35
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

- 1) Sono strumenti di programmazione:
 - a) gli accordi quadro;
 - b) i programmi annuali operativi;
 - c) i progetti speciali integrati.

**ART. 36
ACCORDI QUADRO**

- 1) La Comunità montana promuove un accordo-quadro volto a definire, insieme alla Regione ed alle Province territorialmente coinvolte, ed insieme ad eventuali altri soggetti pubblici e privati, un programma triennale delle opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo socio-economico delle zone montane, in relazione all'insieme delle preventivabili risorse finanziarie pubbliche e private.
- 2) I contenuti dell'accordo sono definiti in coerenza alle linee di indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a) LR 20 gennaio 2004 n. 2 (Legge Regionale per la montagna) ed agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.
- 3) L'accordo assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo delle Comunità montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

- 4) La Comunità montana definisce i contenuti della proposta di accordo-quadro ricercando la più ampia concertazione con altri soggetti potenzialmente interessati e assicurando l'attivazione delle forme di partecipazione dei presidi territoriali.
- 5) All'accordo-quadro partecipano la Comunità montana, la Regione e la Provincia. Possono inoltre partecipare i seguenti soggetti, qualora assumano specifici impegni per la sua attuazione:
 - a) altri enti pubblici e gestori di servizi pubblici o di interesse pubblico individuati dalla Comunità montana, i quali si impegnino a coordinare i propri programmi di investimento secondo quanto previsto dall'accordo-quadro;
 - b) le parti sociali le quali si impegnino a contribuire direttamente alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro.
- 6) All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15).
- 7) L'accordo-quadro è attuato mediante i programmi annuali operativi di cui all'articolo 6 L.R. 20 gennaio 2004 n. 2 (Legge Regionale per la montagna) e le azioni di cui al Titolo IV, nonché mediante gli atti di programmazione delle amministrazioni partecipanti. All'attuazione dell'accordo-quadro possono altresì partecipare i soggetti privati i quali si impegnino a concorrere con interventi o attività a proprio carico alla realizzazione delle azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro; tali soggetti sono individuati dalla Comunità montana sulla base di criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica idonee a garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'individuazione.

ART. 37

PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI

- 1) La Comunità montana approva un programma annuale operativo

(PAO) il quale individua le opere e gli interventi, contemplati nell'accordo-quadro, cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento.

- 2) Il PAO approvato è trasmesso alla Provincia ed alla Regione, le quali entro trenta giorni segnalano eventuali incoerenze con le previsioni dell'accordo-quadro. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il trentunesimo giorno dalla trasmissione.
- 3) In caso di segnalazioni, la Comunità montana modifica e riapprova il PAO, riavviando la procedura di esecutività di cui al comma 2.
- 4) Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis LR 20 gennaio 2004 n. 2 (Legge Regionale per la montagna), la Regione trasferisce alla Comunità montana la relativa quota di riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8 LR 20 gennaio 2004 n. 2 (Legge Regionale per la montagna).

ART. 38

PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

- 1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
- 2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

ART. 39

RAPPORTI DI COOPERAZIONE

- 1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità montana, quale unico soggetto esponenziale dell'ambito territoriale ottimale, favorisce e promuove accordi e gemellaggi con i Comuni membri, con le Comunità montane limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati dei paesi comunitari ed extracomunitari.

CAPO II
GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI

ART. 40
FUNZIONI

- 1) L'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferiti dalla Regione spetta alla Comunità montana.

ART. 41
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI

- 1) Il conferimento di funzioni associate alla Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino è effettuato, in attuazione del principio di adeguatezza. La Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino gestisce tutte le funzioni che i Comuni conferiscono loro al fine dello svolgimento in forma associata. Svolge altresì tutte le funzioni conferite loro dalla Provincia, previa apposita convenzione tra la Provincia medesima e gli enti interessati ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale 30 giugno 2008 n. 10 (misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).
- 2) Il conferimento volontario alla Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino deve essere integrale, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare sportelli decentrati territoriali per un migliore rapporto con l'utenza. Tale conferimento deve essere effettuato da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa.
- 3) In presenza del conferimento di funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai sindaci, ivi inclusa la sot-

toscrizione di accordi di programma ed altri accordi, sono esercitati dal presidente della Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino.

- 4) I compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli comunali sono esercitate, nel caso di conferimento alla Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino, dal Consiglio della Comunità montana Unione Comuni dell'Appennino Piacentino, sentita la Giunta. Le funzioni della Giunta comunale sono esercitate, in caso di conferimento, dalla Giunta dell'ente.
- 5) In osservanza ai principi del presente Statuto, e delle norme di cui all'art. 30, comma 2 del D.lgs. 267/2000 e all'art.4, comma 2 della L.R. 11/2001, le convenzioni devono tassativamente specificare:
 - a)finalità;
 - b)durata;
 - c)forme di consultazione degli enti contraenti;
 - d)modalità di organizzazione del servizio;
 - e)rapporti finanziari;
 - f)reciproci obblighi e garanzie.

ART. 42

COSTITUZIONE DI PRESIDTI TERRITORIALI

- 1) Al fine di garantire l'ottimale gestione, l'esercizio delle funzioni da parte della Comunità montana può essere svolto, in modo da assicurarne l'esercizio unitario, mediante sportelli unici decentrati di presidio territoriale, di regola istituiti presso i Comuni, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari.

ART. 43

BILANCIO DI SERVIZIO

- 1) Per le funzioni di cui all'art.41 l'atto convenzionale deve prevedere le principali voci di spesa del servizio in oggetto.
- 2) Il Bilancio di Servizio è strutturato su base annua, con previsione triennale sia delle entrate che delle spese.
- 3) Le modalità e i termini di ripartizione degli oneri finanziari, nonché le procedure di approvazione dei Bilanci,

saranno definiti dall'atto di convenzione.

ART. 44
MONITORAGGIO DEI SERVIZI

- 1) Gli atti di convenzione di cui all'art.40 possono contenere l'istituzione di apposite Commissioni di monitoraggio dei Servizi Associati, costituite da rappresentanti dei Comuni e della Comunità Montana.

ART. 45
RECESSO

- 1) La convenzione relativa alla gestione associata deve essere riferita ad un periodo di tempo determinato.
- 2) Non può essere prevista la facoltà di recesso anticipato, se non accompagnata da una specifica previsione di tutela degli Enti coinvolti.

TITOLO V°
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 46
AUTONOMIA FINANZIARIA

- 1) La Comunità montana ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale.

ART. 47
SISTEMA DI BILANCIO

- 1) Il Bilancio di previsione e il Rendiconto finanziario sono elementi del processo di programmazione e controllo che guida le attività di reperimento ed uso delle risorse e che è volto al conseguimento dell'efficienza, dell'efficacia della gestione e della valorizzazione del patrimonio.

ART. 48
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

- 1) L'ordinamento contabile della Comunità montana è riservato

alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.

- 2) La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di Bilancio annuale e pluriennale, predisposti dalla Giunta con il concorso propositivo dei Responsabili dei Servizi per le rispettive competenze ed attribuzioni, sono presentati al Consiglio della Comunità montana entro i termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.
- 3) La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico del Bilancio della Comunità montana ed indica gli indirizzi a cui si ispira la politica del Bilancio corrente e gli obiettivi programmatici degli investimenti e degli interventi socio-economici complessivi. Rende esplicite e dimostra le coerenze e le compatibilità tra il quadro economico esposto, l'entità e la ripartizione delle risorse disponibili e gli impegni finanziari previsti nel Bilancio annuale e pluriennale.
- 4) La relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalla relazione finanziaria e dalle relazioni programmatiche di settore, con analisi per aree, programmi e progetti.

ART. 49

GESTIONE FINANZIARIA

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, tenuto conto dei seguenti principi:
 - a) per quanto possibile debbono essere stabiliti termini precisi entro i quali i singoli atti devono essere emanati;
 - b) per il principio della netta separazione dei poteri e delle responsabilità tra organi elettivi e organi burocratici, la firma degli atti contabili da parte degli organi elettivi è limitata ai soli casi espressamente previsti dalla Legge;

- c) per consentire agli organi elettivi l'esercizio costante del potere di controllo, devono essere previsti gli atti contabili di esclusiva competenza dei dirigenti che devono essere portati a conoscenza degli organi elettivi, i termini e le modalità di tali comunicazioni.
- 3) I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dalla Comunità montana sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo della Comunità montana.
- 4) I Consorzi ai quali partecipa la Comunità montana trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo, il rendiconto della gestione e gli atti pluriennali in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti e dalla vigente legislazione in materia.

ART. 50

RENDICONTO DELLA GESTIONE

- 1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
- 2) Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunitario entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 3) La Giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

ART. 51

IL CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) Gli organi di Governo ai fini del processo di programmazione e controllo, si avvalgono di un sistema di "controllo di gestione interno" avente per finalità il supporto alle decisioni di breve e medio periodo, la valutazione periodica dei risultati raggiunti, la formulazione di programmi volti al miglioramento delle politiche e delle prestazioni in rapporto agli obiettivi di efficacia, qualità nonché di efficienza ed economicità.

ART. 52
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- 1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta delle quote assegnate, un revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, oppure nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
- 2) Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta, ed è rieleggibile per una sola volta.
- 3) Il revisore, nei modi e con le facoltà e stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
- 4) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del revisore dei conti e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi degli Uffici.
- 5) Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore dei conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale della Comunità montana.

TITOLO VI°
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 53
PRINCIPI GENERALI

- 1) La Comunità montana valorizza le libere forme associative fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici

e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.

- 2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, la Comunità montana attraverso i competenti Organi Istituzionali e a rilevanza istituzionale:
 - a) assicura la più ampia informazione sulle attività programmate e svolte;
 - b) valorizza nei modi più efficaci e trasparenti i contenuti delle deliberazioni e delle determine assunte;
 - c) garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
 - d) individua momenti e forme di coordinamento costanti con i Comuni membri, con gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre Comunità montane;
 - e) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

ART. 54

ALBO PRETORIO

- 1) La Comunità montana ha un suo Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2) Il Segretario o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

ART. 55

INFORMAZIONE

- 1) La Comunità montana informa, anche tramite la costituzione e l'utilizzo regolamentato di un apposito Ufficio stampa, la collettività circa la propria organizzazione e le proprie attività, con particolare riguardo agli atti programmatici e generali.
- 2) La Comunità montana, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio.

- 3) La Comunità montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
- 4) La Comunità montana provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.
- 5) Presso appositi uffici della Comunità montana sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte, eventualmente su supporto informatica, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, delle determine, delle deliberazioni e dei regolamenti delle Comunità montane.

ART. 56
ACCESSO

- 1) Tutti gli atti della Comunità montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
- 2) E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
- 3) L'esercizio dell'accesso è disciplinato da apposito regolamento.

ART. 57
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 58
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

- 1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità montana istanze, petizioni, propo-

ste dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente della Comunità montana all'organo competente.

- 2) Ai fini del presente Statuto si intendono:
 - a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli e associati, per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi della Comunità montana;
 - b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune della Comunità montana o da un numero minimo di 20 cittadini diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunitario una questione di sua competenza e di interesse collettivo;
 - c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 20 cittadini, per l'adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta.

- 3) Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati; l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

ART. 59

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

- 1) Il Consiglio o la Giunta possono, separatamente o congiuntamente, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell'adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse comunitario. La consultazione può avvenire attraverso assemblee e sedute pubbliche del Consiglio o di altri Organi della Comunità montana.

- 2) L'esito della consultazione non è vincolante per la Comunità montana. Il Consiglio e la Giunta sono però tenuti, separatamente o congiuntamente, ad esprimere le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

ART. 60

REFERENDUM CONSULTIVO

- 1) Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza deliberativa del Consiglio della Comunità montana.
- 2) Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.
- 3) Il referendum consultivo, con provvedimento motivato, può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio della Comunità montana.
- 4) Con apposito Regolamento verranno disciplinati i casi e le materie per i quali è ammesso il referendum consultivo.
- 5) Il referendum consultivo è indetto dal Presidente della Comunità montana su richiesta di almeno 1/5 dei cittadini aventi diritto al voto dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.
- 6) L'ammissibilità del referendum è accertata dalla Commissione Affari Istituzionali, Bilancio e Programmazione.
- 7) Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi in una giornata domenicale nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno purché non in concomitanza con altre elezioni o votazioni. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell'anno successivo. Il referendum consultivo non può essere abbinato ad altri referendum indetti a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale.
- 8) Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 9) Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole dei referendum il Consiglio deve deliberare sulla proposta sottoposta a referendum.
- 10) Il quesito sottoposto a referendum con esito sfavorevole, non può essere riproposto nel corso della stessa legislatura e comunque non prima di cinque anni.

ART. 61
DIFENSORE CIVICO

- 1) La Comunità montana promuove un accordo tra i Comuni membri per la costituzione di un ufficio di difensore civico a livello di Comunità montana al quale affidare anche la tutela dei cittadini nei confronti della propria attività.
- 2) I Comuni adottano i relativi atti uniformi di delega definendo i tempi e i modalità per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di difensore civico.
- 3) La Comunità montana approva apposito Regolamento per disciplinare l'attivazione e lo svolgimento delle funzioni di Difensore civico.

TITOLO VII°
NORME FINALI

ART. 62
APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

- 1) Entro sei mesi dall'entrata in vigore fatte in ogni caso salve le vigenti disposizioni di legge in materia del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.
- 2) Sino all'approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti esistenti.

ART. 63
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

- 1) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua affissione all'Albo Pretorio della Comunità montana.